



Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 2008² sui sistemi d'informazione militari è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione in seno al DDPS (LSIM)

Ingresso

visti gli articoli 40 capoverso 2, 60 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale³,

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, c e d nonché cpv. 2

¹ La presente legge disciplina il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di altri dati personali, nonché di profili della personalità (dati) nei sistemi d'informazione e nell'impiego di mezzi di sorveglianza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in particolare nell'esercito e nell'amministrazione militare da parte di:

- b. comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari) nonché comandanti della protezione civile;
- c. altri militari e militi della protezione civile;

¹ FF
² RS **510.91**
³ RS **101**

- d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.

² La presente legge non si applica al trattamento dei dati da parte dei servizi informazioni.

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

¹ Per quanto necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, nell'esercizio di sistemi di informazione o nell'impiego di mezzi di sorveglianza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, in particolare nell'esercito e nell'amministrazione militare, gli organi e le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 possono:

- a. *Abrogata*

Art. 3

Abrogato

Art. 4 cpv. 1

¹ Il DDPS e le sue unità amministrative gestiscono congiuntamente una rete integrata dei sistemi d'informazione disciplinati nella presente legge e nelle sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 6 *Trattamento dei dati nell'ambito della cooperazione internazionale*

Nell'ambito della cooperazione con autorità e comandi militari di altri Paesi nonché con organizzazioni internazionali, le autorità e i comandi militari competenti sono autorizzati a trattare dati e in particolare a comunicarli mediante procedura di richiamo, se ciò:

- a. è previsto in una legge formale o in un trattato internazionale sottoposto a referendum facoltativo;
- b. è previsto dalle disposizioni d'esecuzione emanate dal Consiglio federale relative alla presente legge o da un accordo internazionale concluso dal Consiglio federale e se i dati trattati non sono dati personali degni di particolare protezione né profili della personalità.

Art. 7 cpv. 2, primo periodo

² Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio e programmazione, inclusi i fornitori di prestazioni esterni a cui si è fatto ricorso, possono trattare dati soltanto se è necessario per adempiere i compiti e se la sicurezza dei dati è garantita.

...

Art. 8 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

I dati sono conservati solo finché lo richiede lo scopo del trattamento. In seguito i dati sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione e poi per essere distrutti.

Art. 11

Abrogato

Art. 13 lett. n, o e p

Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- n. esame e controllo dei contributi per la formazione;
- o. gestione dei casi di assistenza psicologica di militari durante il servizio militare;
- p. utilizzo dei dati del PISA in forma anonima per rispondere alle domande riguardo ai dati statistici in seno al DDPS.

Art. 14 cpv. 1 lett. a^{bis}, c^{bis} e n, nonché cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 4

¹ Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito:

a^{bis}. i dati rilevati in occasione del reclutamento mediante esami, test e colloqui e che fungono da base per le decisioni di cui alla lettera a, concernenti:

- 1. lo stato di salute: anamnesi, elettrocardiogramma, funzione polmonare, udito e vista, test d'intelligenza, test di comprensione di testi, questionario per l'individuazione di malattie psichiche ed esami di laboratorio e radiologici facoltativi,
- 2. le attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché le capacità di coordinazione,
- 3. le attitudini intellettuali e la personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d'attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all'azione,
- 4. lo stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare,
- 5. la competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo,
- 6. l'idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i numeri 1–5,
- 7. il potenziale di base per la funzione di quadro: attitudine a servire come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale,

8. l'interesse all'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare,
9. il rischio potenziale di abuso dell'arma personale;
- c^{bis}. dati concernenti le istruzioni assolute e le autorizzazioni ottenute per il comando di sistemi militari;
- n. dati per l'esame e il controllo di domande di riscossione di contributi per la formazione.

² Esso contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:

⁴ Esso contiene i seguenti dati delle persone assistite dal Servizio psicopedagogico dell'esercito (SPP):

- a. dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione nell'esercito;
- b. i dati psicologici seguenti:
 1. dati concernenti lo stato psichico,
 2. dati concernenti le caratteristiche psichiche rilevati a fini anamnestico-biografici,
 3. risultati di test psicologici,
 4. certificati di specialisti civili in psicologia;
- c. dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 13;
- d. corrispondenza con le persone assistite nonché con gli organi interessati;
- e. dati forniti volontariamente dalle persone assistite.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 4

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

⁴ Il SPP raccoglie i dati di cui all'articolo 14 capoverso 4 presso:

- a. la persona da esso assistita;
- b. i superiori militari della persona assistita;
- c. il Servizio medico militare;
- d. terzi, sempre che la persona assistita abbia dato il suo consenso.

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b^{bis} nonché cpv. 1^{ter}

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 14 capoverso 4, agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui questi dati siano necessari per adempiere i loro compiti legali o contrattuali:

bbis. agli organi e alle persone incaricate del reclutamento;

^{1^{ter}} Il SPP rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati di cui all'articolo 14 capoverso 4, agli organi e alle persone seguenti:

- a. agli specialisti del SPP competenti per l'assistenza psicologica dei militari;
- b. agli organi e ai medici incaricati del reclutamento;
- c. agli organi competenti per il Servizio medico militare.

Art. 17 cpv. 4^{ter}, 4^{quater} e 5

^{4^{ter}} I dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a^{bis}, che sono al tempo stesso dati sanitari di cui all'articolo 26 capoverso 2, sono conservati fino alla comunicazione al sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA), al massimo però per una settimana.

^{4^{quater}} I dati di cui all'articolo 14 capoverso 4 sono conservati per cinque anni a decorrere dalla conclusione del periodo d'assistenza.

⁵ Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Capitolo 2 Sezione 2 (art. 18–23)

Abrogata

Art. 24 Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA).

Art. 27, frase introduttiva

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 3, frase introduttiva

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:

- c. agli specialisti del SPP competenti per l'assistenza psicologica dei militari;

³ L'Aggruppamento Difesa comunica le decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti:

Art. 30 Organo responsabile

In ogni piazza d'armi e in ogni ospedale militare l'Aggruppamento Difesa gestisce in maniera decentralizzata un sistema d'informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE).

Art. 33, frase introduttiva

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per gli ISPE presso:

*Capitolo 2 Sezione 5 (art. 36–41)**Abrogata**Art. 42* Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA).

Art. 45, frase introduttiva

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDIS FA presso:

Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDIS FA alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitano per adempiere i rispettivi compiti legali:

² L'Aggruppamento Difesa consente ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché ai medici dell'assicurazione militare di consultare i dati del MEDIS FA in presenza di un medico o di uno psicologo dell'Istituto di medicina aeronautica.

*Art. 47 cpv. 1 e 3*¹ *Abrogato*

³ Se alla scadenza della durata di conservazione secondo il capoverso 2 una persona è ancora in cura o in assistenza presso l'Istituto di medicina aeronautica, i suoi dati saranno conservati per dieci anni dalla fine della cura o dell'assistenza.

*Titolo prima dell'art. 48***Sezione 7:****Sistema d'informazione Personale d'impiego del comando forze speciali***Art. 48* Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Personale d'impiego del comando forze speciali (ISEP KSK).

Art. 49, frase introduttiva nonché lett. a e b

Il sistema ISEP KSK serve:

- a. alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito e del distaccamento speciale della polizia militare;
- b. alla valutazione dell'idoneità all'impiego dei membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito e del distaccamento speciale della polizia militare;

Art. 50 Dati

Il sistema ISEP KSK contiene i dati per la valutazione e l'apprezzamento della capacità all'impiego rilevati mediante esami, test e colloqui per la stima biostatistica della capacità di resistenza e del rischio di cedimento nel corso dell'impiego.

Art. 51, frase introduttiva

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il sistema ISEP KSK presso:

Art. 52 cpv. 1

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema ISEP KSK agli psicologi incaricati della valutazione e al medico in seno alle Operazioni speciali.

Art. 53 cpv. 2

² I dati dei membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito e del distaccamento speciale della polizia militare e i dati di persone del comando forze speciali impiegate per l'appoggio all'impiego sono conservati sino alla loro uscita dal distaccamento d'esplorazione dell'esercito o dal comando forze speciali.

Titolo prima dell'art. 54

Sezione 8: Sistema d'informazione per la consulenza sociale

Art. 54 Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione per la consulenza sociale (ISB).

Art. 55 Scopo

L'ISB serve al sostegno amministrativo della consulenza e dell'assistenza sociale di militari, di militi della protezione civile, di membri del Servizio della Croce Rossa, di persone in servizio di promovimento della pace, di membri della giustizia militare, di pazienti militari nonché dei parenti e superstiti delle persone summenzionate.

Art. 56 **Dati**

L'ISB contiene indicazioni concernenti il sostegno finanziario fornito e la gestione dei casi, appunti sulla conduzione di colloqui nonché atti o documenti personali necessari per la valutazione di una consulenza o di un'assistenza sociale.

Art. 57 **Raccolta dei dati**

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'ISB presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. i comandi militari;
- c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
- d. le persone di riferimento indicate dalla persona interessata;
- e. il sistema PISA.

Art. 58 **Comunicazione dei dati**

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati dell'ISB alle seguenti persone mediante procedura di richiamo:

- a. ai collaboratori del Servizio sociale dell'esercito;
- b. ai militari incorporati presso lo stato maggiore specializzato del Servizio sociale dell'esercito;
- c. al servizio specializzato Diversity Esercito svizzero per i rispettivi clienti;
- d. all'Assistenza spirituale dell'esercito.

Art. 63 cpv. 2

² I dati di cui all'articolo 62, contenuti nel sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP) sono resi accessibili all'IPV mediante procedura di richiamo.

Art. 65 cpv. 2

² I dati dei candidati che non sono stati assunti sono distrutti al più tardi dopo sei mesi.

Art. 72 **Organo responsabile**

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC).

Art. 73, frase introduttiva

Il SII-SSC serve all'incarico del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato (SSC) e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della prepa-

razione e dell'esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria, nell'ambito dei seguenti compiti:

Art. 85 cpv. 2

² Il MIL Office serve inoltre a impedire abusi in materia d'indennità per perdita di guadagno.

Art. 86 lett. a, a^{bis} e h

Il MIL Office contiene i seguenti dati:

- a. generalità, indirizzo e dati di contatto;
- a^{bis}. dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione;
- h. dati sull'amministrazione e l'attribuzione di materiale dell'esercito.

Art. 87 lett. a

I comandi militari raccolgono i dati per il MIL Office presso:

- a. la persona interessata; questa può trasmettere i dati anche volontariamente tramite un portale elettronico gestito dall'Aggruppamento Difesa.

Art. 88 Comunicazione dei dati

I comandi militari comunicano i dati del MIL Office agli organi e alle persone seguenti:

- a. agli organi e alle persone competenti per la pianificazione delle carriere;
- b. agli organi e alle persone competenti per gli impieghi;
- c. agli organi e alle persone competenti per la tenuta dei controlli militari;
- d. all'Ufficio centrale di compensazione, per impedire abusi in materia d'indennità per perdita di guadagno: i dati di cui all'articolo 86 lettere a, a^{bis}, c e g.

Art. 94 Comunicazione dei dati

La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ISKM agli organi e alle persone che in seno al DDPS sono competenti per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai superiori gerarchici e ai collaboratori interessati.

Art. 103, frase introduttiva nonché lett. a e c

Il FIS FT serve all'Aggruppamento Difesa e ai comandi militari per adempiere i seguenti compiti:

- a. pianificazione delle azioni e monitoraggio della situazione degli stati maggiori e delle formazioni del Comando Operazioni e della Base d'aiuto alla condotta;
- c. interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego del Comando Operazioni e della Base d'aiuto alla condotta.

Art. 109 lett. a

Il FIS FA serve alle Forze aeree e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti:

- a. pianificazione delle azioni e monitoraggio della situazione degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze aeree;

Art 110 lett. a

Il FIS FA contiene i seguenti dati dei militari:

- a. sesso;

Art. 119 Conservazione dei dati

I dati dell'IMESS sono distrutti al termine dell'impiego.

Art. 121 Scopo

I sistemi d'informazione per i simulatori servono a sostenere l'istruzione e la qualificazione di:

- a. militari;
- b. civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito;
- c. terzi che si allenano al simulatore.

Art. 123 lett. c

Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati per i sistemi d'informazione per i simulatori presso:

- c. i superiori militari o civili della persona interessata.

Art. 124 cpv. 2 lett. c

² Gli organi e le persone competenti comunicano i dati dei sistemi d'informazione per i simulatori:

- c. ai civili istruiti ai simulatori o a terzi che si allenano nonché ai rispettivi organi superiori e superiori.

Art. 125 cpv. 2

² Nel caso di militari, civili o terzi che si allenano regolarmente sui medesimi simulatori, i dati relativi agli allenamenti possono essere conservati per dieci anni a decorrere dal termine del corrispondente allenamento.

Art. 131 Conservazione dei dati

I dati del LMS DDPS sono conservati per una durata massima di dieci anni:

- a. dopo il proscioglimento dei militari dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. dopo il termine del rapporto di lavoro degli impiegati del DDPS.

*Titolo prima dell'art. 138***Sezione 4:****Sistema d'informazione Circolazione stradale e navigazione dell'esercito***Art. 138* Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Circolazione stradale e navigazione dell'esercito (FA-SVSAA).

Art. 139, frase introduttiva nonché lett. a, c, e e f

Il FA-SVSAA serve:

- a. all'allestimento e all'amministrazione delle autorizzazioni a condurre militari per conducenti di veicoli e conducenti di natanti, di licenze di condurre natanti federali nonché di licenze di periti della circolazione militare;
- c. all'attuazione di misure amministrative relative a conducenti di veicoli e a conducenti di natanti militari, a titolari di una licenza di condurre natanti federale e a periti della circolazione militare;
- e. al controllo dell'istruzione di futuri conducenti, nonché dei maestri conducenti dell'esercito e dei periti della circolazione militare;
- f. *Abrogata*

Art. 140, frase introduttiva e lett. b

Il FA-SVSAA contiene i seguenti dati concernenti i futuri conducenti, le persone autorizzate a condurre, nonché i maestri conducenti dell'esercito e i periti della circolazione militare:

- b. dati concernenti l'istruzione, le autorizzazioni a condurre militari e le licenze;

Art. 141, frase introduttiva nonché lett. b, c, d ed e

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il FA-SVSAA presso:

- b. il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) dell'Ufficio federale delle strade;
- c. l'IPV;
- d. il SIGDP;
- e. gli organi e le persone incaricati dei compiti di cui all'articolo 139.

Art. 142 cpv. 1

¹ L'Aggruppamento Difesa comunica i dati del FA-SVSAA:

- a. agli organi e alle persone incaricati dei compiti di cui all'articolo 139;
- b. al PISA e al SIAC.

Art. 143 Conservazione dei dati

¹ I dati del FA-SVSAA, compresi i dati sulle misure amministrative militari dell'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito, sono conservati al massimo per 80 anni dalla registrazione.

² I dati sulle misure amministrative civili sono conservati al massimo finché sono contenuti nel SIAC.

³ Per quanto riguarda i dati sulle visite di controllo sono conservati di volta in volta soltanto i dati dell'ultima visita di controllo nonché la data della prossima visita di controllo.

Art. 147 cpv. 2 lett. d

² Nella misura prevista dalle pertinenti basi legali, le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti:

- d. le banche dati dell'Ufficio centrale Armi di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm⁴.

Art. 148 cpv. 1 lett. c n. 2^{bis} e lett. d

¹ Il servizio specializzato CSP DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIBAD agli organi seguenti:

- c. agli organi incaricati dell'avvio dei controlli di sicurezza relativi alle persone presso:
 - ^{2^{bis}}. la società nazionale di rete,

⁴ RS 514.54

- d. agli organi della Confederazione incaricati di compiti di sicurezza, se per la loro attività detti organi devono fondarsi sui dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e se i dati non sono pregiudizievoli per la persona interessata.

Titolo prima dell'art. 167a

Sezione 5:

Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare

Art. 167a Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare (JORASYS).

Art. 167b lett. a e b

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 167d Raccolta dei dati

Il comando della polizia militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso:

- a. la persona interessata;
- b. i comandi militari;
- c. le competenti unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d. le autorità penali civili e militari, le autorità civili e militari di esecuzione delle pene, nonché le autorità civili e militari preposte alla giurisdizione amministrativa;
- e. mediante procedura di richiamo o automaticamente, tramite un'interfaccia, a partire:
 - 1. dal registro nazionale di polizia,
 - 2. dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL dell'Ufficio federale di polizia,
 - 3. dal SIAC,
 - 4. dalle banche dati dell'Ufficio centrale Armi di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm⁵,
 - 5. dalla consultazione online dei registri delle armi dei Cantoni,
 - 6. dal PISA,
 - 7. dall'IPV,
 - 8. dal FA-SVSAA,
 - 9. dal sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa (DDSV),

10. dal PSN.

Art. 167e cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, b e c nonché cpv. 2 lett. b e c

¹ Il comando della polizia militare rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello JORASYS alle persone seguenti:

- a. *Concerne soltanto il testo francese.*
- b. ai collaboratori del comando della polizia militare per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 LM⁶;
- c. ai collaboratori del Servizio di protezione preventiva dell'esercito (SPPEs) per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 LM.

² Il comando della polizia militare comunica i dati dello JORASYS sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti:

- b. *Concerne soltanto il testo tedesco.*
- c. agli organi competenti per la protezione delle informazioni e delle opere.

Art. 167f Conservazione dei dati

I dati dello JORASYS sono conservati per dieci anni a decorrere dalla conclusione delle attività della polizia militare concernenti un fatto.

Sezione 6 (art. 167g–167l), inserire prima del titolo del capitolo 6

Sezione 6: Sistema d'informazione Protezione preventiva dell'esercito

Art. 167g Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Protezione preventiva dell'esercito (IPSA).

Art. 167h Scopo

L'IPSA serve al SPPEs per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 100 capoverso 1 LM⁷, in particolare:

- a. alla valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare;
- b. alla protezione preventiva dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti;
- c. alla tenuta dei giornali e alla condotta dell'impiego.

⁶ RS 510.10

⁷ RS 510.10

Art. 167i Dati

L'IPSA contiene i seguenti dati di persone che presentano una relazione con una possibile minaccia per l'esercito:

- a. generalità;
- b. stato civile, luogo di nascita, luogo d'origine, professione e istruzione;
- c. nazionalità, etnia, religione e statuto di soggiorno;
- d. dati per la prova dell'identità, inclusi i caratteri somatici;
- e. orientamento politico e ideologico;
- f. risultati del reclutamento, incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni, servizi prestati, impieghi ed equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile;
- g. situazione reddituale e patrimoniale;
- h. dati medici e biometrici;
- i. riprese videofotografiche e registrazioni audio;
- j. persone di riferimento nonché la loro identità;
- k. dati concernenti il luogo di soggiorno della persona, inclusi i profili di spostamento;
- l. dati concernenti i mezzi di comunicazione e i mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti dalla persona, inclusi i dati relativi all'utilizzo e alla posizione nonché i profili di spostamento;
- m. dettagli relativi alla possibile minaccia per l'esercito derivanti da o connesse a una persona;
- n. ulteriori informazioni e dati necessari al SPPEs per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 100 capoverso 1 LM⁸.

Art. 167j Raccolta dei dati

Il SPPEs raccoglie i dati per l'IPSA:

- a. presso la persona interessata;
- b. presso i comandi militari;
- c. presso i servizi informazioni svizzeri ed esteri;
- d. presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- e. presso le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
- f. da fonti pubblicamente accessibili;
- g. mediante procedura di richiamo da:

1. PISA,
2. FA-SVSAA,
3. JORASYS,
4. DDSV,
5. PSN.

Art. 167k Comunicazione dei dati

¹ Il SPPEs rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IPSA ai propri collaboratori per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 LM⁹.

² Il SPPEs comunica i dati dell'IPSA sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitano per adempiere i rispettivi compiti legali:

- a. agli organi competenti per la protezione delle informazioni e delle opere;
- b. agli organi competenti per la ciberdifesa;
- c. al Servizio specializzato per l'estremismo in seno all'esercito;
- d. al comando della polizia militare;
- e. all'unità organizzativa Personale dell'esercito;
- f. ai comandanti della truppa competenti, relativamente al loro ambito;
- g. al Servizio delle attività informative della Confederazione.

Art. 167l Conservazione dei dati

Dopo il venir meno della correlazione tra la persona interessata e la possibile minaccia per l'esercito, i dati dell'IPSA sono conservati per dieci anni al massimo.

Art. 168 Organo responsabile

La Segreteria generale del DDPS gestisce un sistema d'informazione Centro danni DDPS (SCHAMIS).

Art. 169, frase introduttiva nonché lett. d ed e

Il sistema SCHAMIS serve:

- d. all'emissione di attestati di assicurazione elettronici per i veicoli della Confederazione;
- e. alla liquidazione dei sinistri in cui sono coinvolti veicoli a motore di parlamentari conformemente all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988¹⁰ concernente la legge sulle indennità parlamentari.

⁹ RS **510.10**

¹⁰ RS **171.211**

Art. 170, frase introduttiva nonché lett. a e a^{bis}

Il sistema SCHAMIS contiene:

- a. i seguenti dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni:
 - 1. generalità, indirizzo, dati di contatto e lingua di corrispondenza,
 - 2. numero d'assicurato AVS,
 - 3. indicazioni concernenti la situazione finanziaria e professionale,
 - 4. dati di assicurazioni,
 - 5. dati medici e sanitari,
 - 6. dati da procedimenti penali, civili, disciplinari e amministrativi,
 - 7. dati di condotta militari,
 - 8. dati relativi ai detentori dei veicoli;
- a^{bis}. i seguenti dati di terzi necessari all'adempimento dello scopo:
 - 1. generalità, indirizzo, dati di contatto e lingua di corrispondenza,
 - 2. professione;

Art. 171, frase introduttiva e lett. i

La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il sistema SCHAMIS presso:

- i. le assicurazioni.

Art. 172 Comunicazione dei dati

¹ La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema SCHAMIS ai collaboratori incaricati dei compiti di cui all'articolo 169.

² La Segreteria generale del DDPS comunica a terzi, che partecipano alla liquidazione di sinistri e di pretese in materia di responsabilità civile, i dati necessari a tal fine.

Art. 173 Conservazione dei dati

I dati del sistema SCHAMIS sono conservati per dieci anni a decorrere dalla chiusura definitiva della procedura.

Titolo prima dell'art. 174

Sezione 2: Sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa

Art. 174 Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa (DDSV).

Art. 175, frase introduttiva

Il DDSV serve all'adempimento dei seguenti compiti:

Art. 176, frase introduttiva e lett. c

Il DDSV contiene i seguenti dati:

- c. dati necessari per lo scambio di dati di cui all'articolo 175 lettera c.

Art. 177, frase introduttiva

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il DDSV presso:

Art. 178 Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del DDSV agli organi e alle persone seguenti:

- a. i dati di cui all'articolo 176 lettere a e b: ai comandi militari nonché alle competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
- b. i dati di cui all'articolo 176 lettera c: agli organi e alle persone competenti per i sistemi d'informazione militari.

Art. 179 Conservazione dei dati

I dati del DDSV sono conservati per cinque anni al massimo.

Art. 179b lett. d

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 179c cpv. 4

⁴ Il PSN contiene i dati dei candidati a un impiego nonché i dati degli impiegati contenuti, rispettivamente, nei dossier di candidatura e negli atti del personale tenuti in virtù della LPers¹¹ e delle sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 179d lett. e

Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso:

- e. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni: dai sistemi d'informazione militari, dal SIGDP e dalla banca dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 lettera c LArm¹².

Art. 179e cpv. 2 lett. e

² Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN ai fini dell'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali:

¹¹ RS 172.220.1

¹² RS 514.54

- e. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale tramite un'interfaccia con il SIGDP;

Sezione 5 (art. 179m–179r), inserire prima del titolo del capitolo 7

Sezione 5: Sistema d'informazione Master Data Management

Art. 179m Organo responsabile

La Segreteria generale del DDPS gestisce il sistema d'informazione Master Data Management (MDM).

Art. 179n Scopo

Il MDM serve all'amministrazione e alla messa a disposizione di dati dei soci in affari esistenti e potenziali in futuro per i processi operativi del DDPS nei settori finanze, acquisizione, logistica, immobili e personale.

Art. 179o Dati

Il MDM contiene i seguenti dati di soci in affari esistenti e potenziali in futuro:

- a. dati relativi al nome e alla ditta;
- b. dati relativi agli indirizzi;
- c. conto bancario;
- d. dati di contatto;
- e. sesso;
- f. nazionalità;
- g. lingua di corrispondenza;
- h. categoria di stranieri;
- i. professione;
- j. data di nascita;
- k. numero d'assicurazione sociale;
- l. forma giuridica;
- m. numero unico d'identificazione delle imprese (IDI), numero di identificazione fiscale nonché ulteriori numeri e codici di incorporazione specifici dell'impresa;
- n. indicazioni concernenti fallimenti;
- o. statuto quale socio in affari;
- p. dati di base logistici, quali i dati di base relativi al materiale e alla struttura sistemica, connessi con il socio in affari.

Art. 179p Raccolta dei dati

La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il MDM:

- a. presso i soci in affari esistenti e potenziali in futuro;
- b. presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- c. tramite un'interfaccia dal sistema d'informazione della Confederazione gestito al di fuori del DDPS per la gestione dei dati master;
- d. presso fornitori e fabbricanti di materiale svizzeri ed esteri.

Art. 179q Comunicazione dei dati

La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDM agli organi e alle persone competenti per i processi operativi del DDPS nei settori finanze, acquisizione, logistica, immobili e personale.

Art. 179r Conservazione dei dati

¹ Dopo la conclusione della relazione d'affari con un socio in affari, i dati del MDM sono conservati come segue:

- a. i dati di cui all'articolo 179o lettere a-o: per dieci anni;
- b. i dati di cui all'articolo 179o lettera p: per cinquant'anni.

² Se è chiaro che una persona non diventerà socia in affari, i suoi dati sono conservati per due anni.

Art. 181 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, frase introduttiva

¹ I mezzi di sorveglianza servono all'adempimento dei seguenti compiti:

- a. garanzia della sicurezza dei militari, delle installazioni e del materiale dell'esercito nei settori della truppa o degli oggetti utilizzati a scopi militari dell'esercito, dell'Amministrazione militare o di terzi;

² Con i suoi mezzi di sorveglianza e con il personale necessario, l'esercito può fornire alle autorità civili, su richiesta, prestazioni di sorveglianza aerotrasportate:

Art. 186 cpv. 3

³ Nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza il Consiglio federale può concludere accordi internazionali sul trattamento transfrontaliero di dati personali non degni di particolare protezione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.